

Roma, 14 novembre 2019

Circolare n. 204/2019

Oggetto: Lavoro - Tributi - Appalti e subappalti - Chiarimenti sul decreto fiscale.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute si ritiene utile precisare la portata delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 4 del recente decreto fiscale n. 124/2019 che, come è noto, è volto ad introdurre dall'1 gennaio 2020 l'obbligo di versamento da parte delle imprese committenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sui propri dipendenti impiegati nell'appalto.

In particolare è stato richiesto di chiarire meglio l'ampiezza della responsabilità che le nuove disposizioni accollerebbero alle imprese committenti. Al riguardo si precisa che:

- il meccanismo che si vuole introdurre darebbe vita ad una partita di giro degli importi delle ritenute operate dall'appaltatore e successivamente versate al committente affinché questi a sua volta provveda al versamento all'erario;
- al committente spetta "il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese"; il committente non è pertanto tenuto a verificare la congruità dei conteggi effettuati dalle imprese appaltatrici essendo responsabile unicamente "per il tempestivo versamento delle ritenute entro il limite della somma dei bonifici ricevuti" dalle suddette imprese;
- viceversa resta in capo alle sole imprese appaltatrici e subappaltatrici la responsabilità per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il relativo versamento qualora le imprese in questione non abbiano provveduto a girare nei termini al committente le somme necessarie all'effettuazione del versamento.

La vicenda è seguita a livello parlamentare dalla Confetra che in sede di conversione del provvedimento ha promosso la presentazione di emendamenti volti ad alleggerire l'impatto delle nuove disposizioni sulle imprese committenti.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [198/2019](#)
M/t

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.